



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO
OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIGNETO SPERIMENTALE/DIDATTICO**

**PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 1
(Oggetto dell'appalto)**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di materiale vario occorrente per la realizzazione di un vigneto sperimentale/didattico presso il centro servizi della Foresta Demaniale di Pantaleo, Comune di Santadi, per un importo stimato complessivo, messo a base dell'appalto, pari a euro 39.088,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura, dettagliatamente descritta nell'Allegato "A", è suddivisa nei seguenti 4 lotti da aggiudicarsi separatamente:

- Lotto 1 – Pali in pino scortecciato torniti e trattati in autoclave – importo a base d'asta € 5.400,00 oltre IVA – C.I.G. 02428641B6;
- Lotto 2 – Materiale di ferramenta – importo a base d'asta € 18.387,00 oltre IVA – C.I.G. 024286742F;
- Lotto 3 – Materiale idraulico – importo a base d'asta € 10.301,00 oltre IVA – C.I.G. 0242868502;
- Lotto 4 – Vibro Coltivatore – importo a base d'asta € 5.000,00 oltre IVA – C.I.G. 0242889656;

Le imprese possono presentare offerta per tutti i lotti o anche per uno solo di essi.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate.

**Art. 2
(Articoli della fornitura)**

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nell' "Allegato A" formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

La descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà degli articoli richiesti. Verranno pertanto ammesse alla gara

tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Ente, mentre si procederà all'automatica esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste ed espresse negli atti di gara.

**PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA**

**Art. 3
(Documentazione di gara)**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti:

- Capitolato speciale di gara;
- Allegato A - Elenco e descrizione della fornitura
- Allegato B - Modello per autocertificazione
- Allegato C – Modello per la presentazione dell'offerta economica.

**Art. 4
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)**

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un' offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono i seguenti:

- I un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura **“Contiene offerta per la fornitura di materiale vario occorrente per la realizzazione di un vigneto sperimentale/didattico presso il centro servizi della Foresta Demaniale di Pantaleo” – Scadenza 02.02.2009**”, a sua volta contenente:
- II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura “Busta A - Documentazione di gara”, contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
 - autocertificazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione o riproduzione del prestampato "Allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
- III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le descritte modalità, recante la dicitura "Busta B - Offerta economica ", contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell'allegato “C” predisposto dall'Ente, accompagnata dall'indicazione degli elementi costitutivi dell'offerta secondo quanto disposto dall'articolo 20, comma 1 della L.R. n. 5/2007;

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 2/02/2009**.

Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e pertanto l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana.

E) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione.

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 5

(Procedura di aggiudicazione)

L'aggiudicatario è individuato mediante esperimento di gara informale giustificata giustificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 1 - punto 6 - e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 34 del 05.03.2008 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 16 del 20.05.2008.

E' facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, ovvero non aggiudicare in parte o tutta la fornitura, motivando in tal caso adeguatamente il provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 6

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) L.R. n. 5/2007.

Saranno pertanto escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Art. 7

(Capacità dei concorrenti)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Requisiti di idoneità professionale:

– Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza, non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E AVVALIMENTO.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (RTI) con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve, pena l'esclusione, specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute, pena l'esclusione, nella busta A contrassegnata dalla dicitura "Documentazione di gara".

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi, a seconda del tipo, si applica la disciplina prevista dagli artt. 36 e 37 del codice dei contratti pubblici.

E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità e la disciplina di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006 e all'art. 24, commi 3 e 4, della L.R. 2007, n. 5.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'esecuzione dell'appalto, qualora il fornitore si avvalga della capacità economico-finanziaria-tecnica di società terze, il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/06.

In caso di avvalimento, la società dei cui mezzi si avvarrà la concorrente risponderà in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Art. 8

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 9

(Anomalia delle offerte)

Ai sensi dell'art. 20, comma 8, L.R. n. 5/2007, si procederà all'esclusione automatica delle eventuali offerte risultate anomale in seguito all'applicazione del meccanismo di cui al comma 7 art. 20 della stessa legge regionale.

Qualora ai sensi dell'art. 124 comma 8 D.Lgs. n. 163/2008, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 152/2008, non vi siano le condizioni per procedere alla suddetta esclusione automatica, le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia verranno assoggettate a procedura di valutazione di congruità.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.

Ai fini della suddetta valutazione di congruità, le offerte dovranno essere corredate delle giustificazioni di cui all'art. 20 comma 1 L.R. n. 5/2007 relative agli elementi costitutivi dell'offerta.

Art. 10

(Cauzione definitiva)

L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento nella misura del 5 % dell'importo dell'appalto, secondo modi e forme di cui all' art. 54 della L.R. 5/2007.

Art. 11

(Nomina commissione giudicatrice e sedute di gara)

Le offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 saranno esaminate e valutate da una apposita commissione di gara, composta da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati tra il personale della stazione appaltante.

La gara sarà dichiarata aperta dalla commissione nel seggio di gara, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e dunque il 03.02.2009, con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Merello n. 86 a Cagliari e si procederà:

- 1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, con conseguente dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
- 2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1, alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;
- 3) all'apertura della busta contenente la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità e completezza delle

dichiarazioni rese;

4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla rilevazione dei ribassi percentuali;

5) al calcolo della soglia di anomalia secondo il meccanismo di cui al comma 7 della L.R. n. 5/2007;

6) alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anomale;

7) all'esclusione automatica delle offerte anomale, in presenza delle condizioni di cui all'art. 124 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006, e all'aggiudicazione provvisoria; in caso contrario, alla formazione della graduatoria delle migliori offerte con indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale seduta della commissione giudicatrice sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni.

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.

Sulle domande presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato.

Art. 12

(Stipulazione del contratto)

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all'uopo preposta.

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata ovvero con lettera commerciale.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 13

(Termini di consegna)

Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 45 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 17 del presente disciplinare.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell'Ente indicati all'art. 15.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Ente.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 17 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determina l'incameramento della cauzione.

Art. 14

(Modalità delle consegne)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce, nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi devono essere adeguati alla natura dei beni da consegnare e rispondere alle norme in vigore. Deterioramenti per negligenze, imballaggi insufficienti, od in conseguenza del trasporto, conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a danno dell'impresa.

Art. 15

(Luogo di consegna)

La consegna dovrà avvenire presso il centro servizi della Foresta Demaniale di Pantaleo – Comune di Santadi.

Art. 16

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore e corredata dalla certificazione comprovante la regolarità contributiva

del'impresa (DURC). Si precisa che non si potrà procedere al pagamento in difetto di tale certificazione.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 17

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

PARTE IV

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 18

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 19

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di produzione degli articoli ordinati.

Art. 20

(Metodologie di collaudo)

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. Tali prodotti andranno in questo caso sostituiti entro il termine massimo di 15 giorni.

Art. 21

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione, ma vengano accertati in seguito.

Art. 22

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo,.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art.23

(Cause di esclusione)

Oltre alle cause espressamente previste, si procederà all'esclusione dalla presente gara anche nel caso in cui il plico contenente l'offerta economica non sia confezionato con le modalità prescritte. Si darà luogo all'esclusione dell'impresa per difformità dell'offerta rispetto ai requisiti minimi, ovvero perché manchi o sia incompleta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. In ogni caso, comporta l'esclusione dell'impresa

l'inosservanza di una prescrizione del bando o del disciplinare posta a pena di esclusione, nullità, invalidità ecc.

Art.24

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art.25

(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sulle risorse disponibili del Bilancio dell'Ente Foreste Sardegna esercizio 2008 Capitolo 03.400.

Art.26

(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.27

(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art.28

(Chiarimenti ed informazioni complementari)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento sotto indicato; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse via mezzo fax al n. 0702799207 oppure via mail all'indirizzo pmurgia@enteforeste.it.

L'Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare

o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

Art.29

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è il sig. Cubeddu Giuseppe.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula